



ARCIDIOCESI METROPOLITANA
DI CATANZARO - SQUILLACE



DIRETTORIO
LITURGICO
PASTORALE



DIRETTORIO
LITURGICO-PASTORALE



PRESENTAZIONE

Promulgando la costituzione *Sacrosanctum Concilium*, papa Paolo VI affermava: “Esulta l’animo nostro per questo risultato. Noi vi ravvisiamo l’ossequio alla scala dei valori e dei doveri: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione; la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono che noi possiamo fare al popolo cristiano, con noi credente ed orante, e primo invito al mondo, perché sciolga in preghiera beata e verace la muta sua lingua e senta l’ineffabile potenza rigeneratrice del cantare con noi le lodi divine e le speranze umane, per Cristo Signore e nello Spirito Santo ...”.

Per queste finalità e con questo spirito è stata preparata ed attuata l’autentica riforma liturgica. Tutti siamo testimoni e beneficiari della straordinaria ricchezza che essa ha suscitato nelle singole chiese. Ciò, certamente, è avvenuto nella misura in cui si è stati fedeli al Concilio. Dove, invece, sono prevalsi altri criteri rispetto alla serena e fruttuosa fedeltà, le incongruenze e i danni hanno provocato le crisi che ben conosciamo. La ricorrenza del 50° anniversario è quanto mai provvidenziale per ravvivare anche nella nostra chiesa particolare i buoni frutti della *Sacrosanctum Concilium* e della riforma da essa suscitata e promossa.

Nelle udienze del 18 e 23 giugno papa Francesco ha riaffermato che la Chiesa «non è un’istituzione finalizzata a se stessa o un’associazione privata o una ONG [...], ma la Chiesa siamo tutti! [...], è una realtà molto più ampia, che si apre a tutta l’umanità e non nasce in un laboratorio. È fondata da Gesù, è un popolo con una storia lunga alle spalle e una preparazione che ha inizio molto prima di Cristo stesso [...]. La Chiesa: una grande famiglia, nella quale si viene accolti e si impara a vivere da credenti e da discepoli del Signore Gesù. Questo cammino lo possiamo vivere

non soltanto grazie ad altre persone, ma insieme ad altre persone. Nella Chiesa non esiste il “fai da te”, non esistono “battitori liberi”».

Nel libro dell'ultimo Sinodo, celebrato nella nostra Arcidiocesi e conclusosi nel 1995, all'art. 132 si legge: “È necessario ed urgente per la Comunità diocesana un Direttorio Liturgico – Pastorale per la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali. Le disposizioni ivi emanate dovranno essere rigorosamente osservate”.

Al riguardo non sono mancati, in questi anni, indicazioni da parte della nostra Chiesa particolare. Tuttavia, fino ad oggi non è stato mai approntato un “Direttorio specifico”, come ora avviene. Da molti parroci e pastori “in cura d'anime”, del resto, è stata più volte richiesta una normativa, o più precisamente una *regolamentazione liturgico-pastorale*, che disciplinasse la celebrazione dei Sacramenti, la relativa preparazione remota e prossima (sia di ordine spirituale che catechetico e pastorale), l'accompagnamento e il consolidamento dei frutti esistenziali di ogni celebrazione o benedizione. Il Direttorio vuole essere, appunto, un segno di unità e, insieme, un segno di comunione, in vista dell'idoneo aiuto da recare ai presbiteri, perché i fedeli pervengano in maniera fruttuosa alla celebrazione, alla comprensione delle scelte pastorali che accomunano il cammino e le scelte della Chiesa Diocesana circa sacramenti e sacramentali, e, quindi, credano, celebrino e vivano sempre più in profondità il Mistero pasquale di Cristo che si riverbera nei sette santi segni sacramentali della Chiesa e, attraverso i sacramentali, consente di percepire il senso culturale, ecumenico, solidaristico e caritativo dei riti e delle benedizioni previsti dalla Chiesa cattolica.

Com'è noto ogni rito liturgico e qualunque atto di culto presuppone una congrua preparazione dottrinale e il debito atteggiamento esistenziale, affinché le celebrazioni e le benedizioni non si riducano mai a “cerimonie” o, peggio ancora, a semplici manifestazioni pubbliche di una fede non profonda e non sentita. Pertanto, non si ometta mai, sia nella fase di preparazione che

in quella seguente alle celebrazioni, la catechesi a carattere mistagogico. La mistagogia è introduzione progressiva al senso vero del mistero celebrato. Un'introduzione inaugurata da Cristo stesso, che è il "Liturgo" che convoca e presiede ogni celebrazione della Chiesa: un'introduzione proseguita dai "mistagoghi", ovvero coloro che presiedono le celebrazioni e i catechisti che ad esse preparano e alla loro interpretazione provvedono mediante l'azione formativa e catechetica. La celebrazione dei riti, svolti alla luce degli eventi salvifici, in conformità con la tradizione viva della Chiesa (*lex credendi*), nonché con il culto (*lex orandi*), mentre educa spiritualmente al senso del mistero, non omette mai un sano "realismo", nel senso che essa è sempre riferita all'esistenza e alla vita degli uomini e delle donne di oggi, i quali devono apprendere che non hanno in se stessi la propria "misura", ma in Dio:

Il presente *Direttorio liturgico-pastorale*, ampiamente discusso con tutti i presbiteri dell'Arcidiocesi, con il consiglio episcopale e presbiterale, nonché con i responsabili degli Uffici di Curia e curato con intelletto d'amore da don Sergio Iacopetta e da don Raffaele Zaffino, viene oggi promulgato dall'Arcivescovo affinché possa essere punto di riferimento per la vita parrocchiale, per tutte le Comunità di vita consacrata, per le Associazioni e i Movimenti ecclesiali del nostro territorio diocesano, particolarmente nelle celebrazioni dei Sacramenti e nella prassi dei cosiddetti *sacramentali*, soprattutto per quanto riguarda l'uso di benedire persone, luoghi, cibi, oggetti, molto diffuso nei santuari, dove i fedeli, accorsi per implorare la grazia e l'aiuto del Signore, l'intercessione della Madre della misericordia o dei Santi, chiedono spesso ai sacerdoti le benedizioni più varie. La Sacra Liturgia, che la Costituzione *Sacrosanctum Concilium* qualifica come il culmine della vita ecclesiale (n. 10), non può mai essere ridotta a semplice realtà estetica, né può essere considerata come uno strumento con finalità meramente pedagogiche o ecumeniche, né può essere assimilata a qualunque altra espressione di devozione popolare.

La celebrazione dei santi misteri infatti è, innanzi tutto, azione di lode alla sovrana maestà di Dio, Uno e Trino, ed espressione voluta da Dio stesso il quale, con Cristo, in Cristo-per Cristo convoca l'assemblea dei credenti, affinché ogni fedele, in modo personale e comunitario, si presenti dinanzi a Lui per rendergli grazie, consapevole che il suo essere non può trovare la sua pienezza senza lodarlo e compiere la sua volontà, nella costante ricerca del Regno che è già presente, ma che verrà definitivamente nel giorno della *Parusia* del Signore Gesù. La Liturgia e la vita sono, del resto, delle realtà indissociabili. Una Liturgia che non avesse un riflesso nella vita diventerebbe vuota e certamente non gradita a Dio.

Le indicazioni riguardano le celebrazioni dei sacramenti, il rito delle esequie e alcune appendici. Per la celebrazione dei diversi sacramentali si deve fare riferimento al Benedizionale promulgato il 31 maggio 1984.

La pubblicazione del Direttorio sarà inefficace se non ci attiveremo insieme nel proporlo e realizzarlo. Sappiamo tutti quanto sia impegnativo il lavoro pastorale, specialmente dover far prendere coscienza che le celebrazioni non possono essere "private" perché sono frutto del cammino collettivo ecclesiale e della sana e Santa Tradizione.

Le disposizioni del Direttorio, che tutti sono tenuti a seguire, indicano la strada da percorrere e sono affidate alla saggezza e all'impegno pastorale delle singole parrocchie, dei fedeli e dei ministri sacri.

Pertanto, dopo un lungo lavoro che ha visto impegnata la Diocesi in tutte le sue componenti, consegno il Direttorio all'intera comunità diocesana e particolarmente ai fratelli presbiteri - e per quanto di loro competenza ai cari diaconi permanenti - che condividono con me il servizio della presidenza liturgica nella nostra chiesa.

Il Direttorio deve essere diffuso, conosciuto e studiato in vista di una sua fruttuosa valorizzazione. Consultiamolo frequentemente,

ci diventi familiare: è uno strumento di catechesi e di crescita della comunità. Le norme pratiche che contiene richiedono attenta e saggia mediazione, affinché siano capite nelle loro motivazioni, accolte con convinzione e attuate concordemente con amore. Qui si impone una paziente opera di educazione del popolo, il quale, come insegna san Gregorio VII, “*non est sequendus sed docendus*”.

Auguro a tutti noi, figli e figlie di Dio nella Chiesa di Catanzaro-Squillace, di conoscere, gustare e vivere la grazia di essere edificati ogni giorno dalla liturgia in tempio santo del Signore e in abitazione di Dio nello Spirito. Auguro pure che tutti ugualmente ci impegniamo tramite la liturgia ad esprimere nella nostra vita e a manifestare agli altri il mistero di Cristo e l'autentica natura della vera chiesa.

Tutti vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Dal Palazzo Arcivescovile, 16 luglio 2014.

Festa di San Vitaliano- Madonna del Carmelo

+ 

✠ **Vincenzo Bertolone**

Arcivescovo di Catanzaro-Squillace.



I PARTE

I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

(cfr. *Libro del Sinodo*, artt. 112-119)

Premessa

«**O**ccorre tenere sempre presente che l'intera iniziazione cristiana è cammino di conversione da compiere con l'aiuto di Dio ed in costante riferimento alla comunità ecclesiale, sia quando è l'adulto a chiedere di entrare nella Chiesa, come avviene nei luoghi di prima evangelizzazione e in tante zone secolarizzate, oppure quando i genitori chiedono i Sacramenti per i loro figli. A questo proposito, desidero portare l'attenzione soprattutto sul rapporto tra iniziazione cristiana e famiglia. Nell'opera pastorale si deve associare sempre la famiglia cristiana all'itinerario di iniziazione. Ricevere il Battesimo, la Cresima ed accostarsi per la prima volta all'Eucaristia sono momenti decisivi non solo per la persona che li riceve ma anche per l'intera famiglia, la quale deve essere sostenuta nel suo compito educativo dalla comunità ecclesiale, nelle sue varie componenti» (*Sacramentum charitatis*, n. 19).

1. Fa parte integrante dell'iniziazione cristiana l'azione mirante a porre i catecumeni di fronte alla riscoperta della *sacramentalità della Parola e del nesso intrinseco tra Parola e Sacramento, in ognuno dei sacramenti*. Le Scritture, e soprattutto il Vangelo – abbondantemente proclamati in ogni celebrazione - sono l'ambiente vitale in cui il credente trova reale rifugio e speranza. Come le specie eucaristiche, la Bibbia ci conduce a Cristo e alla sua presenza reale (cfr. DV 2). La *Dei Verbum*, del

resto, più che “curare” la Scrittura Sacra, preferisce “venerarla” e la pone in parallelo con la celebrazione pasquale, l’Eucaristia (DV 21). E mentre la *Costituzione conciliare sulla Liturgia* parla della “mensa del Corpo del Signore” e della “mensa della parola di Dio” (SC 48 e 51), la *Dei Verbum* unisce i due “cibi”, deponendoli su un’unica mensa (nn. 21 e 24). In entrambe le mense, quindi, è *realmente* presente e vivo il Risorto: «Si tratta di due specificità di un’unica presenza profondamente reale». Cosicché viene a costituirsi una relazione e correlazione, sia pure analoga, tra la Parola e l’Eucaristia, che Benedetto XVI ben evidenzia nel n. 55 di *Verbum Domini*. In *Sacramentum caritatis*, n. 45, papa Benedetto insegna: «La Parola che annunciamo e ascoltiamo è il Verbo fatto carne (cfr. Gv 1,14) e ha un intrinseco riferimento alla persona di Cristo e alla modalità sacramentale della sua permanenza». Ciò permette di giungere all’affermazione esplicita magisteriale, che per la prima volta afferma, in maniera ampia, la *sacramentalità della Parola* (cfr. *Verbum Domini*, n. 56).

1. L’INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI (cfr. CIC cann. 849-878)

1.1. Secondo il CIC (can. 863) sono da ritenere “adulti” nel cammino di fede, tutti coloro che hanno compiuto 14 anni di età.

1.2. Gli adulti, che desiderino ricevere il Battesimo, devono prepararsi mediante il cammino del catecumenato. Esso è un cammino di formazione e di catechesi, che può variare, nel tempo e nell’intensità, da persona a persona: molto dipende, infatti, dalla situazione religiosa e umana di ciascun candidato. L’esperienza pastorale, tuttavia, ci dice che è difficile maturare una vera conversione a Gesù Cristo e un reale inserimento ecclesiale in meno di due anni d’itinerario di preparazione. Di solito le persone che chiedono il Battesimo capiscono che non si tratta di sbrigare una formalità, né di acquisire alcune nozioni, ma di compiere una profonda esperienza di fede, che richiede tempo, esercizio,

riflessione, esperienza, approfondimenti. Più spesso sono le parrocchie che temono di non poter portare il peso di questa nuova iniziativa di adeguata preparazione alla celebrazione, che comporta un nuovo impegno, quello del catecumenato. In realtà, poi, coloro che hanno provato ad accompagnare un adulto al Battesimo, hanno vissuto una forte esperienza di riscoperta della propria fede e tutta la parrocchia ha ricevuto beneficio dalla testimonianza dei nuovi battezzati in occasione delle tappe celebrative della loro preparazione, che sono le seguenti: l'ingresso nel catecumenato, l'iscrizione del nome nel registro dei catecumeni, gli scrutini battesimali e l'iniziazione sacramentale stessa (Battesimo, Cresima ed Eucaristia).

1.3. Se si presenta l'occasione di battezzare una persona adulta, invece di cercare di "sbrigarsi", come a volte i candidati chiedono in modo un po' superficiale all'inizio, è meglio prendere contatto con l'Ufficio diocesano del catecumenato: nel corso di un colloquio con il richiedente, si cercherà, infatti, di comprendere le reali esigenze di ognuno e di formulare un'ipotesi sui tempi e le modalità necessarie per ciascuno.

1.4. «I vescovi sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e i responsabili di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata. In forza di questo loro ufficio essi regolano il conferimento del Battesimo, mediante il quale gli uomini partecipano al sacerdozio regale di Cristo. Non tralascino quindi di celebrare essi stessi il Battesimo, soprattutto nella Veglia pasquale. Si raccomanda in particolare che essi stessi conferiscano il Battesimo agli adulti e ne curino la preparazione» (RICA, n. 12).

1.5. Il RICA propone i seguenti suggerimenti, che la nostra Arcidiocesi fa propri:

- il cammino ai Sacramenti dell'Iniziazione cristiana dei candidati adulti, o comunque di coloro che hanno superato i quattordici anni, sia vissuto nella comunità ecclesiale che accoglie i nuovi credenti e li sostiene fino a generarli a vita nuova e sia fondato su

- un serio impegno personale di risposta a Dio e di conversione (cfr. 9);
- la richiesta dev'essere inoltrata al Vescovo dal Parroco nella cui Parrocchia il candidato risiede, dopo aver compiuto per almeno un anno e con esito positivo il cammino precatecumenale (cfr. n. 10). Sarà il vescovo a disporre il cammino catecumenale;
 - i candidati ai Sacramenti dell'Iniziazione siano pubblicamente accolti nella comunità attraverso il rito di ammissione al catecumenato;
 - tale periodo sarà privilegiato dalla formazione cristiana, dall'esperienza liturgica, dalla testimonianza e dalla collaborazione con la Chiesa e abbraccerà l'arco di tempo che si estende dall'entrata nel catecumenato alla celebrazione dell'elezione. Sarà un periodo piuttosto lungo, la cui durata e modalità spetterà al Vescovo (cfr. 8);
 - l'elezione avvenga, di norma, nella prima domenica di Quaresima e, possibilmente, sia presieduta dal Vescovo. La celebrazione dell'elezione costituirà il cardine di tutto il catecumenato e segnerà il momento centrale della materna sollecitudine della Chiesa verso i catecumeni (CEI: *L'Iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato cristiana degli adulti* [1978] 34);
 - nella settimana dopo il primo scrutinio verrà consegnato il simbolo; nella settimana dopo il terzo scrutinio verrà consegnato il Padre Nostro (cfr. 21-26);
 - la celebrazione dei Sacramenti dell'Iniziazione cristiana avverrà nella Veglia di Pasqua, presieduta dal Vescovo, segno e fondamento della Chiesa particolare (cfr. 8);
 - il candidato al cammino catecumenale dovrà essere presentato da un garante nella fede che lo accompagnerà nel periodo della catechesi e, al termine, ricoprirà il ruolo di padrino;
 - circa l'idoneità e il ruolo del garante e del padrino ci si attenga a quanto disposto dal Rito dell'Iniziazione cristiana degli adulti e

- dal Codice di Diritto Canonico (cfr. 42-43);
- si abbia cura di costituire in diocesi un gruppo di catechisti, ben preparati, che collaborino attivamente alla formazione cristiana dei catecumeni e li guidino anche nella preparazione alla celebrazione sacramentale (CEI: *L'Iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato cristiano degli adulti* [1978] 42-44);
 - il Battesimo sia conferito mediante il rito di infusione. E' consentito il ricorso al rito per immersione solo con l'autorizzazione del Vescovo (cfr. 42-43);
 - la celebrazione di uno o più Sacramenti dell'Iniziazione cristiana sia inserita nella celebrazione Eucaristica, in modo da partecipare anche con il segno alla pienezza della vita di Cristo e della Chiesa (cfr. 34-36).

2. IL BATTESIMO DEI BAMBINI

2.1. Il catechismo della Chiesa afferma che il «santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita nello Spirito («vitae spiritualis ianua»), e la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione: «*Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo* – Il Battesimo può definirsi il sacramento della rigenerazione cristiana mediante l'acqua e la parola». Il significato e la grazia del sacramento del Battesimo appaiono chiaramente nei riti della sua celebrazione. Seguendo con attenta partecipazione i gesti e le parole di questa celebrazione, i fedeli sono iniziati alle ricchezze che tale sacramento significa e opera in ogni nuovo battezzato» (cfr. CCC, nn.1213.1234).

2.2. Si osservino, pertanto, le seguenti norme nel territorio dell'arcidiocesi:

- il sacramento del Battesimo dei neonati e dei bambini sia

celebrato preferenzialmente nella Comunità Parrocchiale dei genitori; se esiste una *giusta causa*, si conceda il nulla osta per la celebrazione fuori parrocchia (cfr. CIC can. 857 § 2);

- non è permesso celebrare il Sacramento, se non per grave e documentata necessità (cfr. *Libro del Sinodo*, art. 115), nelle cliniche private, negli ospedali, in case private (cfr. CIC can. 860);
- per quanto possibile, la celebrazione del battesimo avvenga alla presenza di tutta la comunità, per significare l'ingresso nella famiglia parrocchiale;
- la richiesta del Battesimo per il proprio figlio va fatta dai genitori; se questi non dovessero essere in grado di assumersene l'impegno, il parroco si accerti previamente della loro volontà di educare cristianamente il nuovo nato, con l'aiuto della comunità e, in particolare, del padrino e/o della madrina, o di entrambi;
- è necessario prevedere con i genitori ed i padrini degli incontri specifici in preparazione alla celebrazione e formarli a un'opportuna ripresa della formazione anche dopo la celebrazione del sacramento;
- ai bambini non bisognerebbe dare un nome estraneo al senso cristiano (cfr. CIC can. 855) ed ai santi e beati del calendario cattolico; in caso diverso, è bene aggiungere comunque un secondo nome, che sarà trascritto nel Registro dei battesimi, anche se non apparirà su quello anagrafico per tale motivo bisognerà apporre la virgola dopo il nome anagrafico;

2.3. Sia particolarmente curata, d'intesa con i genitori-richiedenti, la selezione e la formazione dei padrini e/o delle madrine.

Secondo le norme del diritto canonico (cfr. CIC cann. 872-874¹) i

1 Bisogna assicurarsi che i genitori e i padrini abbiano intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, siano in grazia di Dio, accettino il credo espresso e professato dalla Chiesa, si obblighino a vivere e a far vivere in maniera coerente sul piano dell'ortodossia e dell'ortoprassi. Inoltre il Can. 874 - §1, prescrive che per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che: 1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico; 2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che

padrini/madrine:

- devono essere designati dai genitori del battezzando²;
- non possono essere gli stessi genitori;
- preferibilmente, devono aver compiuto il sedicesimo anno di età;
- devono essere cattolici e aver ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione cristiana (Battesimo, Eucarestia, Confermazione);
- devono condurre una vita conforme alla fede cristiana e all'incarico educativo specifico che si assumono;
- se coniugati, non devono essere sposati solo civilmente;
- non devono essere conviventi o divorziati risposati;
- sia gli sposati civilmente, sia i conviventi che i divorziati risposati, possono fungere da "testimoni" presenti al Battesimo e, come tali, essere trascritti nel libro dei battesimi, in attesa della regolarizzazione canonica della loro posizione coniugale;
- i testimoni non potranno compiere alcun gesto liturgico;
- non devono seguire dottrine contrarie all'insegnamento della Chiesa, né tantomeno essere membri di sette o di gruppi anti-cattolici o anti-clericali;
- devono esibire l'attestato di idoneità rilasciato dal loro rispettivo parroco, e laddove è necessario, è bene prevedere un percorso di preparazione adeguata,
- se sono due, devono essere di sesso diverso, ovvero un padrino e una madrina. Non devono mai essere designati due madrine o due padrini per il medesimo battezzando (cfr. CIC can. 873);

dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione; 3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell'Eucarestia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume; 4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 5) non sia il padre o la madre del battezzando. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

2 Sul ricorso alla figura del testimone del battesimo, trattandosi di una figura che non ha rilievo giuridico (membri con disparità di culto o di situazioni matrimoniali irregolari, nulla vieti che possano essere presenti, evidenziando la diversità che sussiste tra la figura del padrino e testimone.

- l'ortodosso non cattolico può fungere da padrino insieme a un cattolico di rito latino o orientale;
- I genitori, i padrini e gli eventuali testimoni devono comunque concordare con il parroco la preparazione catechetica remota e prossima al rito (*Premesse al Rito del Battesimo*, n. 7);
- se la celebrazione dovesse avvenire fuori parrocchia, la preparazione potrà avvenire in quest'ultima. Negli incontri di preparazione, oltre alla spiegazione del Sacramento e del rito, si ricordi adeguatamente che, nel giorno della celebrazione, l'abbigliamento dev'essere consono al luogo sacro;
- è vietato impartire, durante o dopo il rito battesimale, la benedizione ai fedeli con il/la battezzato/a.

2.4. Il conferimento del Battesimo dev'essere trascritto immediatamente nei Registri parrocchiali.

3. CONFERMAZIONE (cfr. CIC cann. 879-896)

3.1. La nostra Arcidiocesi, in due momenti successivi, ha pubblicato due opuscoli sulla Catechesi e la Celebrazione del Sacramento della Confermazione. Inoltre, ha pubblicato un Catechismo diocesano. Vengono ripresi in questo Direttorio le precedenti indicazioni di tali testi.

In particolare:

- La preparazione al Sacramento deve portare il credente ad una scelta di fede ben precisa: diventare testimone di Cristo Risorto.
- Si devono offrire ai ragazzi, ai giovani e agli adulti dei cammini diversificati in base all'età del cresimando ("istituzionale" per coloro che continuano dopo la Prima Comunione, giovani, adulti).
- Il corso "istituzionale" deve avere la durata di tre anni (cfr. *Libro del Sinodo*, nn. 116-118) e, nel corso del III anno, si dovranno prevedere alcune tappe, che richiama la stretta unità tra il Battesimo e la Cresima. Le tappe potrebbero essere 5:
 - a) rito di iscrizione (il ragazzo chiede di voler iniziare il suo

cammino di fede davanti a tutta la comunità);

b) *signatio Crucis* (si farà memoria del giorno del Battesimo, spiegando che in quel giorno sono stati segnati con il segno della croce);

c) consegna del Vangelo (il ragazzo si impegnerà a meditarlo);

d) consegna del simbolo di fede o *traditio symboli* (i ragazzi si impegneranno pubblicamente nella conoscenza-approfondimento della dottrina cristiana e nella sua pratica traduzione esistenziale);

e) consegna delle *Dieci parole* (o Decalogo), o anche dello *Stile di vita* tipico della comunità credente;

f) *redditio symboli* (i ragazzi, con opportune formule di fede, esprimeranno pubblicamente di voler ricevere il sacramento della Confermazione e di impegnarsi a vivere da credenti in ogni circostanza della vita).

- Le celebrazioni di cui sopra dovranno avvenire alla presenza di tutta la Comunità.
- I diversi momenti, oltre alla catechesi, dovranno essere accompagnati da opportune celebrazioni della Parola, celebrazioni penitenziali, ritiri spirituali, confronto con testimoni, esperienze di testimonianza e di servizio, incontri con il Vescovo, coinvolgimento dei genitori.
- L'età per la celebrazione della Cresima dei ragazzi è tra la III media e il I anno di scuola secondaria superiore. L'età conveniente, tuttavia, in relazione alla maturità cristiana del ragazzo, dev'essere valutata non solo in senso cronologico, ma anche in rapporto alla maturazione di fede, nonché in rapporto alla sua partecipazione alla vita ordinaria della comunità cristiana.
- Per i giovani e gli adulti, che chiedano la Confermazione, bisogna tenere presente che, pur avendo ricevuto il Sacramento del Battesimo, della Penitenza e dell'Eucaristia, di fatto essi spesso non hanno avuto l'opportunità di una prima evangelizzazione o di un'opportuna catechesi, per cui sono talvolta restii ad una proposta di lunga catechesi. La preparazione va, pertanto,

- personalizzata e dev' essere svolta in prima persona dal parroco.
- I parroci siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati, che talvolta già vivono in situazione coniugale canonicamente irregolare (in quanto conviventi o sposati soltanto civilmente). In questo caso, di norma, la celebrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.
 - Il luogo della celebrazione della Cresima dev'essere preferibilmente la parrocchia, in casi eccezionali in Cattedrale (cfr. *Norma Diocesana*).
 - Il nulla osta per celebrare il Sacramento fuori parrocchia dovrà essere rilasciato esclusivamente dal parroco del Cresimando e presentato almeno una settimana prima della celebrazione.
 - Nelle Cattedrali di Catanzaro e Squillace, i parroci dovranno prevedere almeno un incontro previo al Rito, durante il quale si potrà celebrare il Sacramento della Penitenza secondo la formula comunitaria e spiegare opportunamente lo svolgimento del rito.
 - I padrini della Cresima, per quanto possibile, siano gli stessi del Battesimo. I requisiti per fungere da padrini sono gli stessi di quelli previsti per il Battesimo.
 - Per favorire e sostenere la continuità del cammino intrapreso, la Diocesi organizzerà campi estivi, curati dall'Ufficio Vocazionale, e celebrerà la festa annuale dei cresimati.

4. EUCARISTIA, PIENEZZA E CENTRO DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA ED ECCLESIALE

4.1. Vi sia «l'impegno di favorire nella prassi pastorale una comprensione più unitaria del percorso di iniziazione cristiana. Il sacramento del Battesimo, con il quale siamo resi conformi a Cristo, incorporati nella Chiesa e resi figli di Dio, costituisce la porta di accesso a tutti i Sacramenti. Con esso veniamo inseriti nell'unico Corpo di Cristo (cfr. *1 Cor* 12,13), popolo sacerdotale. Tuttavia è la partecipazione al Sacrificio eucaristico a perfezionare

in noi quanto ci è donato nel Battesimo. Anche i doni dello Spirito sono dati per l'edificazione del Corpo di Cristo (1 Cor 12) e per la maggiore testimonianza evangelica nel mondo. Pertanto la santissima Eucaristia porta a pienezza l'iniziazione cristiana e si pone come centro e fine di tutta la vita sacramentale» (*Sacramentum charitatis*, 17).

4.2. Si abbia cura, pertanto, di mostrare che l'Eucaristia costituisce il sole del sistema sacramentale. Da tale sacramento maggiore, gli altri sacramenti ricevono luce e vita e intessono relazioni nesi essenziali e disciplinari.

Eucaristia, mistero da celebrare

4.3. «È necessario vivere l'Eucaristia come mistero della fede autenticamente celebrato, nella chiara consapevolezza che "l'*intellectus fidei* è sempre originariamente in rapporto con l'azione liturgica della Chiesa"» (*Sacramentum charitatis*, n. 34).

Premesse alla celebrazione del mistero: l'ars celebrandi

4.4. La celebrazione dell'Eucaristia, «fonte e culmine » della vita e della missione della Chiesa, avvenga in modo tale che esprima chiaramente la bellezza dell'amore crocifisso/risorto di Cristo e sia un «affacciarsi del cielo sulla terra», che ha «come soggetto proprio il Cristo risorto e glorificato nello Spirito Santo, che include la Chiesa nel suo agire» (*Sacramentum caritatis*, n. 36).

- «L'*ars celebrandi*, l'arte di celebrare rettamente, deve favorire il senso del sacro e l'utilizzo di quelle forme esteriori che educano a tale senso, come, ad esempio, l'armonia del rito, delle vesti liturgiche, dell'arredo e del luogo sacro» (*Sacramentum caritatis*, n. 40). Inoltre, « l'*ars celebrandi* scaturisce dall'obbedienza fedele alle norme liturgiche nella loro completezza, poiché è proprio questo modo di celebrare ad assicurare da duemila anni la vita di fede di tutti i credenti, i quali sono chiamati a vivere la celebrazione in quanto Popolo di Dio, sacerdozio regale, nazione santa (cfr 1 Pt

2,4-5.9)» (ivi, 38). Di non minore importanza è «l'attenzione verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia: parola e canto, gesti e silenzi, movimento del corpo, colori liturgici dei paramenti» (ivi, n. 40). E quella *catechesi mistagogica* che faccia assaporare il senso dei riti e dei segni liturgici.

Disposizioni interiori ed esteriori per la celebrazione dell'eucaristia

4.5. - Si favoriscano «il raccoglimento ed il silenzio, almeno qualche istante prima dell'inizio della liturgia, il digiuno e, quando necessario, la confessione sacramentale. Un cuore riconciliato con Dio abilita alla vera partecipazione. In particolare, occorre richiamare i fedeli al fatto che un'*actuosa participatio* ai santi Misteri non può aversi se non si cerca al tempo stesso di prendere parte attivamente alla vita ecclesiale nella sua integralità, che comprende pure l'impegno missionario di portare l'amore di Cristo dentro la società» (*Sacramentum caritatis*, n. 55).

- La celebrazione richiede, infatti, la dovuta preparazione (spirituale e materiale) da parte di tutti: ministri ordinati, ministri istituiti, coro, assemblea. «Ciascuno viva ed esprima la consapevolezza di trovarsi in ogni celebrazione davanti alla maestà infinita di Dio, che ci raggiunge in modo umile nei segni sacramentali» (*Sacramentum caritatis*, n. 65).

- Almeno dieci minuti prima di iniziare la Messa, dev'essere osservato il silenzio, evitando il trambusto provocato dal riordino, dalle prove di canto, dalla sistemazione dell'altare. Il silenzio, quando previsto, è da considerarsi «come parte della celebrazione», come dopo l'invito del celebrante di confessare i propri peccati, prima della colletta, dopo l'annuncio della Parola, dopo l'omelia, durante il ringraziamento eucaristico.

- Il presbitero, assunto da Cristo per significare la sua presenza, «è più che mai servo e deve impegnarsi continuamente ad essere segno che, come strumento docile nelle mani di Cristo, rimanda a

Lui. Ciò si esprime particolarmente nell'umiltà con la quale il sacerdote guida l'azione liturgica, in obbedienza al rito, corrispondendovi con il cuore e la mente, evitando tutto ciò che possa dare la sensazione di un proprio inopportuno protagonismo» (*Sacramentum caritatis*, n. 23). Perciò il celebrante deve evitare ogni forma di improvvisazione, di invenzioni arbitrarie, di aggiunte al rito o sostituzione parziali di esso: infatti, “troppo grande è il Mistero dell'Eucaristia «perché qualcuno possa permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione universale»” (*Redemptionis sacramentum*, n. 11).

- Ogni presbitero abbia cura di celebrare quotidianamente la Santa Messa (cfr. CIC can. 276, §2, n.2);
- nessuno mai vada o sia ammesso a concelebrazione, quando la Messa è già iniziata (OGMR 205).
- nella preghiera eucaristica, le parti che sono pronunciate da tutti i concelebrazionisti, in particolare le parole della consacrazione, che tutti sono tenuti ad esprimere, si devono recitare sottovoce, in modo che venga udita chiaramente la voce del celebrante principale. In tal modo le parole sono più facilmente intese dal popolo (OGMR 218);
- la messa può essere applicata a beneficio spirituale per i vivi e i defunti (cfr. CIC Can 901);
- secondo le disposizioni diocesane, ogni presbitero può celebrare al massimo due messe nei giorni feriali e tre in quelli festivi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Vescovo (cfr. CIC can. 905);
- solo il parroco è tenuto a celebrare la Messa *pro populo*;
- per la binazione, la trinazione, circa le offerte si faccia riferimento a quanto già stabilito dal decreto generale. promulgato il 29 settembre 2011;
- il nome del defunto, nel corso della celebrazione, ordinariamente si faccia durante la preghiera dei fedeli;

- si usi il testo per il ricordo dei defunti previsto dalle preghiere eucaristiche solo ed esclusivamente durante la Messa delle esequie; si ometta durante le messe domenicali e festive;
- se si fa uso del foglietto, questo non può diventare vincolante per la celebrazione;
- i lettori dei testi liturgici devono essere scelti e ben preparati per tempo; non devono essere né bambini, né ragazzi;
- la proclamazione della Parola di Dio sia fatta dal Lezionario e non dal “foglietto”;
- il canto e la musica sono al servizio della liturgia e devono tenere presente la concreta assemblea che vi partecipa; per l'esecuzione dei canti bisogna, possibilmente, tenere presente il Repertorio nazionale di canti per la liturgia; ogni canto dev'essere, comunque, appropriato al Mistero che si celebra, deve tenere conto delle letture, del tempo liturgico e del momento rituale della celebrazione in cui viene cantato;
- «le cose appartenenti al culto sacro devono essere veramente degne, decorose e belle, segni e simboli delle realtà soprannaturali» (SC 122). Le suppellettili per il culto devono, dunque, essere veramente belle, non banali, ma semplici e aderenti alla funzione cui devono rispondere nel contesto delle celebrazioni;
- le mense dell'ambone e dell'altare devono essere segno del Mistero che si celebra, per cui bisogna evitare che diventino luoghi dove si poggia di tutto;
- i libri liturgici non possono mai essere sostituiti da foglietti;
- i fiori per il culto e la celebrazione devono essere naturali;
- le candele non devono essere elettriche o finte;
- i paramenti sacri devono essere decorosi e appropriati all'evento che si celebra (cfr. CIC can. 929).

Il Divino Sacrificio:

aspetti organizzativi per una celebrazione degna e fruttuosa

4.6. Per le singole parti della Messa e per i gesti rituali da compiere durante la celebrazione, si faccia tesoro di quanto viene affermato in *Principi e norme del Messale Romano*. In questo Direttorio, richiamiamo alcune indicazioni tratte da *Redemptionis sacramentum*, pubblicato dalla Congregazione del culto divino e per la disciplina dei Sacramenti nel 2004. I numeri tra parentesi indicano il riferimento a questa Istruzione:

- Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azzimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione (n. 48; cfr. CIC cann. 924§ 2, 927)).
- In ragione del segno espresso, conviene che qualche parte del pane eucaristico, ottenuto dalla frazione, sia distribuito almeno a qualche fedele al momento della Comunione. «Le ostie piccole non sono comunque affatto escluse, quando il numero dei comunicandi, o altre ragioni pastorali lo esigano» (n. 49).
- Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, frutto della vite, genuino, non alterato né commisto a sostanze estranee (n. 50; cfr. CIC can. 924§ 3).
- Si usino soltanto le Preghiere eucaristiche che si trovano nel Messale Romano o legittimamente approvate dalla Sede Apostolica, secondo i modi e i termini da essa definiti (n. 51; cfr. CIC can. 907).
- La recita della Preghiera eucaristica è propria del Presbitero. È da ritenersi un abuso far sì che alcune parti della Preghiera eucaristica siano recitate da un Diacono, da un ministro laico, oppure da uno solo, o da tutti i fedeli insieme (cfr. n. 52).
- Mentre il Presbitero celebrante eleva la Preghiera eucaristica, «non si sovrappongano altre orazioni o canti, e l'organo o altri strumenti musicali tacciano» (n. 53).
- In alcuni luoghi è invalso l'abuso per cui il presbitero spezza

l'ostia al momento della consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si compie, però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto urgentemente corretto (n. 54).

- Non si ometta, nella Preghiera eucaristica il ricordo del nome del Sommo Pontefice e del Vescovo diocesano (n. 56).
- Nella celebrazione della Messa, la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica sono strettamente congiunte tra loro e formano un solo atto di culto. Pertanto, non è lecito separare una parte dall'altra, celebrandole in tempi e luoghi differenti. Inoltre, non è lecito eseguire singole sezioni della santa Messa in vari momenti anche di uno stesso giorno (n. 60).
- Nello scegliere le letture bibliche da proclamare nella celebrazione della Messa, si seguano le norme che si trovano nei libri liturgici, senza omettere o sostituire di propria iniziativa le letture bibliche prescritte, né sostituire specialmente «le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici» (cfr 61-62).
- Non è consentito a un laico, anche se religioso, proclamare il Vangelo durante la celebrazione della santa Messa e neppure negli altri casi in cui le norme non lo permettano esplicitamente (n. 63).
- L'omelia, che si tiene nel corso della celebrazione della santa Messa è parte della stessa Liturgia, «di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da lui affidata a un Sacerdote conceleberrante, o talvolta, secondo l'opportunità, anche al Diacono, mai però a un laico (n. 64; cfr. CIC can 767).
- L'omelia si incentri strettamente sul mistero della salvezza e sui testi proclamati. Nel tenere l'omelia, si abbia cura di irradiare la luce di Cristo sugli eventi della vita. Ciò, però, avvenga in modo da non svuotare il senso autentico e genuino della parola di Dio, trattando, per esempio, di politica o di argomenti profani, o attingendo, come da fonte, a nozioni provenienti da movimenti

- pseudo-religiosi diffusi nella nostra epoca (n. 67; cfr. can 768).
- Non si ammetta nella santa Messa, come nelle altre celebrazioni liturgiche, un Credo o Professione di fede che non sia inserito nei libri liturgici debitamente approvati (n. 69).
 - Le offerte, che i fedeli sono soliti presentare durante la santa Messa per la Liturgia eucaristica, non si riducono necessariamente al pane e al vino per la celebrazione, ma possono comprendere anche altri doni, che vengono portati dai fedeli sotto forma di denaro, o di altri beni utili per la carità verso i poveri. Ad eccezione del denaro e, nel caso, in ragione del segno, di una minima parte degli altri doni, è preferibile che tali offerte vengano presentate al di fuori della celebrazione della Messa (n. 70). [Durante la presentazione dei doni all'Offertorio non ci siano mai doni simbolici quali catene, sale, sandali, terra, cartelloni vari, eccetera; si porta in processione soltanto ciò che serve per la celebrazione e per la carità].
 - Il 7 giugno 2014 la Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei sacramenti, dopo aver confermato la necessità di lasciare il gesto dello scambio della pace prima della Comunione, ha espressamente dichiarato: “sarà necessario che nel momento dello scambio della pace si evitino definitivamente alcuni abusi come: l'introduzione di un “canto per la pace”, inesistente nel Rito romano; lo spostamento dei fedeli dal loro posto per scambiarsi il segno della pace tra loro; l'allontanamento del sacerdote dall'altare per dare la pace a qualche fedele; in alcune circostanze, come la solennità di Pasqua e di Natale, o durante le celebrazioni rituali, come il Battesimo, la Prima Comunione, la Confermazione, il Matrimonio, le sacre Ordinazioni, le Professioni religiose e le Esequie, lo scambio della pace sia occasione per esprimere congratulazioni, auguri o condoglianze tra i presenti” (Cfr Lettera CIRCOLARE, L'ESPRESSIONE RITUALE DEL DONO DELLA PACE NELLA MESSA).
 - Nella celebrazione della santa Messa la frazione del pane

eucaristico - che va fatta soltanto ad opera del Sacerdote celebrante, con l'aiuto, se è il caso, di un Diacono o del conceleberrante, ma non di un [fedele] laico -, inizia dopo lo scambio della pace, mentre l'Assemblea recita l'«Agnello di Dio» (n. 73).

- Se vi fosse l'esigenza di fornire informazioni o testimonianze di vita cristiana ai fedeli radunati in Chiesa, è generalmente preferibile che ciò avvenga al di fuori della Messa. Tuttavia, per una grave causa, si possono offrire tali informazioni o testimonianze, quando il Sacerdote abbia già pronunciato la Colletta dopo la Comunione. Questo uso eccezionale, tuttavia, non diventi consueto. Tali eventuali informazioni e testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con l'omelia, né si può, a causa di esse, totalmente sopprimere l'omelia stessa (n. 74)
- Per una ragione teologica, inerente alla celebrazione eucaristica o ad un rito particolare, i libri liturgici talora prescrivono, o permettono, la celebrazione della santa Messa unitamente a un altro rito, specialmente dei sacramenti. Negli altri casi, tuttavia, la Chiesa non ammette tale collegamento, soprattutto quando si tratta di circostanze aventi indole superficiale e vana (n. 75).
- Va considerato nel modo più severo l'abuso di introdurre nella celebrazione della santa Messa elementi contrastanti con le prescrizioni dei libri liturgici, desumendoli dai riti di altre religioni (n. 79).

5. LA SANTA COMUNIONE

- Tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della santa Messa e sono forniti delle dovute condizioni (in particolare rispetto allo stato di grazia conseguente al perdono sacramentale dei peccati gravi) ricevano in essa la santa Comunione (n. 83; Cfr CIC cann. 213, 912).
- «Inoltre, non venga trascurato il tempo prezioso del ringraziamento

dopo la Comunione: oltre all'esecuzione di un canto opportuno, assai utile può essere anche il rimanere raccolti in silenzio» (*Sacramentum caritatis*, n. 50).

- I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza, da celebrare comunque al di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti e debitamente comunicati ai fedeli, di modo che la il Rito sacramentale penitenziale si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti da un'attiva concomitante partecipazione alla Messa (n. 84).
- Spetta al Presbitero celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione; la Messa deve proseguire solo se è ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto là dove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il celebrante (n. 88; cfr. CIC can. 910).
- Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. Non è da approvare la prassi di quei Presbiteri che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione ai fedeli, incaricando di tale compito i laici (n. 157), a meno che in quel momento non accusino un malore o siano fisicamente impediti.
- Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando manchino il Presbitero o il Diacono, quando il Presbitero sia impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo, o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione sia tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento del

- rito, secondo le abitudini e la cultura del luogo (n. 158).
- Affinché, anche «per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al Sacrificio che si celebra», è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella stessa Messa (n. 89).
 - Ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, dev'essere ammesso alla santa comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele l'eucaristia, ad esempio, per la semplice ragione che egli voglia riceverla in ginocchio, oppure in piedi (n. 91; cfr CIC cann.912-915).
 - Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca, se un comunicando - nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso -, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita in tal modo la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione, che il comunicando assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c'è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli (n. 92).
 - È necessario che si mantenga l'uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada a terra (n. 93).
 - Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano» la sacra ostia, o, nei casi consentiti, il sacro calice. In merito, inoltre, va rimosso l'abuso che gli sposi, durante la Messa nuziale, si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione (n. 94).
 - Il fedele laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2» (n. 95).
 - [La comunione sotto le due specie, tutto ben considerato dal

parroco, può essere ricevuta nella nostra Arcidiocesi in ogni Messa, secondo il decreto emanato da S. E. Mons. Antonio Cantisani in occasione del Congresso Eucaristico Diocesano].

La Santa Comunione ai celiaci

In un Comunicato dell'Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana del 18 ottobre 2000, veniva presentato il "cammino" o percorso da compiere per consentire, a quanti sono affetti da celiachia, di accedere alla Comunione.

a) I parroci conoscano i propri parrocchiani celiaci e li aiutino perché siano alleviate le difficoltà e i disagi che incontrano nella vita quotidiana e nella partecipazione all'Eucaristia; siano particolarmente diligenti nel riconoscere bambini celiaci tra quelli che si preparano alla messa di prima comunione, coinvolgendo opportunamente anche i catechisti.

b) Ove si presenti il problema, la parrocchia si procuri le ostie contenenti una quantità minima di glutine, e perciò idonee per la comunione dei celiaci (qualora siano le persone stesse a portare le ostie per celiaci, si constati la provenienza). Tali ostie debbono essere conservate in un contenitore a parte, in modo da evitare qualsiasi forma di contatto con ostie normali, o con altri prodotti confezionati con farine contenenti glutine (frumento, orzo, segale, farro...). Può essere opportuno che nei santuari, nelle chiese interessate dai flussi turistici o in occasione di celebrazioni con partecipazione di un grande numero di fedeli, siano disponibili ostie adatte ai celiaci.

c) Nella celebrazione eucaristica, si tengano presenti in particolare le seguenti precauzioni:

- *per la preparazione* delle ostie, si raccomanda vivamente a chi predispone quanto è necessario per la celebrazione, di prendere in mano le ostie speciali per celiaci, prima di preparare le ostie normali; in caso contrario, abbia cura di lavarsi precedentemente le mani;

- *per la consacrazione* le ostie siano poste in una pisside, collocata tra i doni da portare all'altare, distinta dalle altre, chiusa, facilmente riconoscibile, in modo tale da evitare ogni forma di contatto con le ostie comuni;
 - *per la distribuzione* della comunione il ministro (sacerdote, diacono, ministro straordinario), prima di dare la comunione ai celiaci, abbia cura di lavarsi le mani se precedentemente ha preso le altre ostie;
 - si conservi nel tabernacolo una pisside chiusa e facilmente distinguibile, contenente ostie speciali consacrate e destinate alla comunione fuori della Messa per celiaci ammalati e anziani.
- d) Quando i fedeli, in conformità alle disposizioni liturgiche, sono ammessi alla comunione sotto le due specie, e nei casi in cui i celiaci accedono alla comunione al calice, il sacerdote celebrante o gli altri ministri osservino con diligenza le seguenti precauzioni:
- evitare di far comunicare il celiaco al calice nel quale è stata fatta la "*immixtio*" con un frammento del pane eucaristico comune;
 - consacrare il vino per la comunione dei celiaci in un calice distinto, coperto, nel quale non si farà la *immixtio*.

6. LA CONSERVAZIONE DELLA SS.MA EUCARISTIA

- «La celebrazione dell'Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente l'origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si conservano le sacre specie soprattutto perché i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani che non possono essere presenti alla Messa, si uniscano, per mezzo della Comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Messa» (n. 129; cfr. CIC can. 934).
- «Secondo la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini locali, il Santissimo Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata», nonché, in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e

della presenza di panche o sedie e inginocchiatoi, «adatta alla preghiera» (130; cfr. CIC can. 938).

- Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo, in cui il Sacramento è conservato, fino al domicilio del malato, lungo un tragitto possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di profanazione e riservare la massima riverenza orante al Corpo di Cristo. Si osservi sempre il rito dell'amministrazione della Comunione ai malati, come prescritto nel Rituale Romano (n. 133). Le eventuali particole rimaste vanno riportate immediatamente in parrocchia e riposte nel tabernacolo; non si possono mai portare a casa propria.
- I fedeli «durante il giorno non omettano di fare la visita al Santissimo Sacramento, in quanto prova di gratitudine, segno d'amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore là presente». L'adorazione di Gesù, presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto Comunione di desiderio, unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende dall'esempio di numerosi santi. «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento» (n. 135; cfr CIC can. 937).
- L'esposizione della Santissima Eucaristia sia compiuta sempre secondo le prescrizioni dei libri liturgici (cfr. CIC can. 941§ 1).
- Si incentivi in tutte le parrocchie e le case religiose l'esperienza del "Monastero invisibile".

Non si escluda la recita del Rosario, mirabile «nella sua semplicità ed elevatezza», dinanzi al Santissimo Sacramento, conservato o esposto. Tuttavia, soprattutto quando si fa l'esposizione eucaristica, si ponga in luce l'indole di questa preghiera, come

contemplazione, insieme con la Madre Maria, dei misteri della vita di Cristo Redentore e del disegno di salvezza del Padre onnipotente, utilizzando in particolare, per annunciare i “misteri”, delle letture desunte dalla sacra Scrittura (137). [Si ricordi quanto affermato in *De Sacra Comunione*: «Dinanzi al Santissimo Sacramento esposto per un tempo prolungato, si può anche celebrare qualche parte della Liturgia delle Ore, specialmente se si tratta delle Ore principali. Con tale celebrazione infatti si estende alle varie ore della giornata la lode e il rendimento di grazie della celebrazione eucaristica e la Chiesa rivolge a Cristo, e per mezzo suo al Padre, preghiere e suppliche a nome del mondo intero» (n. 96)].

7. MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Prima di partecipare alla Messa di prima comunione, i fanciulli dovranno seguire un lungo e articolato cammino formativo catechistico, in cui siano coinvolte le rispettive famiglie (cfr. *Libro del Sinodo*, art.119). Facciano parte del percorso catechistico, la formazione alla preghiera, in particolare mediante l'adorazione eucaristica (cfr. *Sacramentum charitatis*, n. 67), e l'educazione alla carità e alle sue pratiche quotidiane. La vita cristiana è sempre insegnamento, preghiera e carità. Infatti, «scopo di tutta l'educazione cristiana, del resto, è di formare il fedele, come “uomo nuovo”, ad una fede adulta, che lo renda capace di testimoniare nel proprio ambiente la speranza cristiana da cui è animato» (*ivi*, n. 64c).

- Il tempo di preparazione alla Messa di prima comunione, pertanto, non sia inferiore ai tre anni in corrispondenza con gli anni dalla III alla V elementare, o primaria di primo grado). È opportuno prevedere non solo gli incontri di catechesi in gruppo (svolti sulla base dei Catechismi della CEI e del Catechismo diocesano), ma anche celebrazioni penitenziali, o della Parola, finalizzate a risvegliare nei fanciulli il senso della sacramentalità della Parola (parte ineludibile) e del Sacramento eucaristico da

celebrare, per il pieno compimento dell'iniziazione cristiana ed ecclesiale.

- L'età prevista per partecipare alla Messa di prima comunione corrisponda, preferibilmente, a quella della V classe elementare (conclusione della scuola primaria di primo grado).
- In vista della celebrazione della Messa di prima comunione, i fanciulli dovranno partecipare assiduamente e attivamente alla celebrazione Eucaristica domenicale; infatti, la catechesi non potrà essere sganciata dal rito eucaristico *nel giorno del Signore*.
- L'abito dei fanciulli per la Messa di prima comunione dev'essere *corale (o battesimale)*.
- Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai fanciulli diversamente abili, nella fiducia che il dono di Cristo va oltre l'esigenza della piena comprensione dell'evento, che, peraltro, vede tutti in cammino ed è favorita dallo stesso Sacramento.
- La celebrazione della Messa di prima comunione dev'essere caratterizzata da un clima di festa e di sobrietà. Si eviti, pertanto, di caricarla di simboli, segni, commenti e didascalie, che toccano più l'emotività che la fede, e potrebbero addirittura distogliere l'attenzione dei fanciulli e delle famiglie dal mistero che si sta celebrando.



II PARTE

GLI ALTRI SACRAMENTI DELLA VITA CRISTIANA

(cfr. artt. 107-133 del *Libro del Sinodo*; cfr. *CIC can 879-958*)

1. IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

(cfr. CIC cann. 1055-1165)

1.1. La celebrazione del sacramento del matrimonio sia preparata da incontri formativi (non meno di dodici) disposti su almeno 3 mesi, organizzati a livello parrocchiale o interparrocchiale (CEI, *Il Matrimonio canonico*, n.3).

1.2. È compito dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, in collaborazione con i vicari foranei ed episcopali, gestire la progettazione della preparazione e la proposta di preparazione, o itinerari particolari per i fidanzati.

1.3. Il rituale italiano del Matrimonio prevede la celebrazione del Matrimonio “nella” Messa, o in una celebrazione della Parola (soprattutto per quelle coppie che non abbiano compiuto un congruo cammino di fede; a tal proposito il rituale prevede la consegna della Bibbia come espressione del nuovo cammino intrapreso).

Si seguano le seguenti indicazioni:

- Per quanto è possibile la celebrazione del Matrimonio deve essere preparata con cura insieme con i fidanzati scegliendo con loro le letture della Sacra Scrittura, la forma con cui esprimere il consenso, i diversi formulari (*cfr. Rituale*, 29)
- La celebrazione del matrimonio, inserita possibilmente nella Messa celebrata con la Comunità, dev' essere gioiosa e sobria, non banale né estetizzante;
- la celebrazione non potrà mai avvenire negli agriturismi o in dimore non religiose;

- gli sposi e i invitati devono accedere in chiesa, vestiti in modo consono al luogo sacro;
- il Sacramento, ordinariamente, dev'essere celebrato nella parrocchia di uno dei nubendi (CIC, 1115; CEI, Il Matrimonio canonico, n. 24); in caso di reale necessità, si conceda il nulla osta perché il Rito possa essere celebrato in un altro luogo sacro, tuttavia mai all'aperto, o in luoghi non idonei alla celebrazione (Cfr. Decreto Diocesano);
- l'addobbo floreale sia sobrio, soprattutto in Quaresima e non intralci la funzionalità e lo svolgimento dell'azione liturgica, soprattutto la libera circolazione dei fedeli;
- per evitare qualsiasi tipo di discriminazione, i luoghi per gli addobbi siano uguali per tutti;
- quanto alla celebrazione nuziale nei giorni festivi, i parroci - se non sono impediti da altre situazioni pastorali - vadano incontro alle esigenze dei fedeli. Tuttavia, non si celebrino matrimoni, nel Triduo pasquale e nella Domenica delle Palme;
- l'accoglienza può avvenire all'ingresso della chiesa oppure davanti all'altare;
- si faccia sempre la memoria del Battesimo all'inizio della celebrazione;
- gli sposi non devono proclamare la Parola di Dio in quanto sono loro i ministri del Sacramento ed i destinatari della Parola;
- gli sposi non devono stare a fianco del sacerdote, quasi fossero dei concelebrenti, ma porsi davanti all'altare, tra il presbiterio e la navata, perché essi sono parte dell'assemblea;
- dopo la proclamazione del Vangelo, prima il presbitero (o il diacono) "bacia l'Evangelario e quindi, qualora lo si ritenga opportuno, lo porta agli sposi invitando anche essi a venerarlo" (cfr. *Rituale*, 114);
- allo scambio del consenso e degli anelli, gli sposi possono mettersi l'uno di fronte all'altro, davanti al Presbitero, usando uno dei tre formulari previsti;

- dopo il consenso, si può anticipare la benedizione nuziale, oppure la si farà dopo la recita del Padre nostro (sostituisce l'embolismo);
 - non si facciano né la velazione, né l'incoronazione degli sposi, perché sono estranee alla nostra tradizione Liturgica;
 - la preghiera dei fedeli è seguita dalla litania dei santi;
 - gli sposi possono portare il pane e il vino all'altare;
 - i canti da eseguire siano adatti al rito del Matrimonio ed esprimano la fede della Chiesa e questo vale anche riguardo alla scelta di tutto il programma musicale (*cfr. Rituale, 30*);
 - la lettura degli articoli del Codice civile è obbligatoria per i matrimoni concordatari. Si può fare dopo il postcomunione, prima della benedizione finale. La lettura dell'atto matrimoniale e le firme avvengono dopo il saluto finale;
 - le firme non devono mai essere apposte poggiando il registro sull'altare (*CEI, Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 25*).
- Nel rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana si tenga conto di quanto indicato nel rituale proprio.

1.2. Matrimonio misto

A norma del CIC, al canone 1124 viene denominato “matrimonio misto” il matrimonio contratto tra due persone BATTEZZATE, di cui:

- una sia stata battezzata nella Chiesa cattolica;
- l'altra faccia parte di una Chiesa o di una comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica (ad es., comunità protestanti);
- sono esclusi i Testimoni di geova e i Mormoni in quanto il loro battesimo è considerato invalido: si considerano, cioè, dei non battezzati;
- tali matrimoni misti sono per sé proibiti dal diritto canonico e, per la loro celebrazione, è necessaria la *licenza* espressa dalla competente autorità.

Sono considerati altresì matrimoni misti:

- il matrimonio tra una parte cattolica (sia di rito latino che di rito orientale) e una parte non cattolica di rito orientale (appartenente a Chiese ortodosse autocefale);
- il matrimonio di chi abbia abbandonato notoriamente la fede cattolica.

È possibile ottenere la licenza da questo impedimento, a patto che vengano osservate le seguenti condizioni:

- la parte cattolica si deve dichiarare pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
- di queste promesse, che deve fare la parte cattolica, dev' essere tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;
- entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.

1.3. Matrimonio con disparità di culto (cfr. CIC can. 1086)

Per la celebrazione sacramentale del Matrimonio tra due persone eterosessuali, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica, o in essa accolta, e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata, è possibile ottenere la dispensa da questo impedimento, a patto che vengano osservate le seguenti condizioni:

- la parte cattolica si deve dichiarare pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
- di queste promesse, che deve fare la parte cattolica, dev'essere tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo

- della parte cattolica;
- entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.

2. IL SACRAMENTO DELL' ORDINE **(cfr. CIC cann. 1008-1054)**

2.1. Il sacramento dell'Ordine sacro comporta tre gradi: l'episcopato, il presbiterato e il diaconato (cfr. CCC 1536; CIC can 1536). Come afferma LG 28, «il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri e diaconi». Pertanto «la dottrina cattolica insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale (episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato) sono tutti e tre conferiti da un atto sacramentale chiamato “ordinazione”, cioè dal sacramento dell'Ordine» (cfr. CCC 1554). Gli “ordini” di episcopato, presbiterato e diaconato «vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi» (CIC, can.1009 § 2). È lodevole che la celebrazione dell'ordinazione, nei tre gradi, sia celebrata con il concorso del maggior numero possibile di fedeli. «Avrà luogo preferibilmente la domenica e nella cattedrale, con quella solennità che si addice alla circostanza» (CCC 1572; cfr. CIC, cann. 1010-1011).

2.2. «Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato» (CIC, can. 1012).

«Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile» (CIC, can. 1024). I candidati, tranne i diaconi permanenti, «sono normalmente scelti tra gli uomini credenti che vivono da celibi e che intendono conservare il celibato “per il Regno dei cieli” (Mt 19, 12)» (CCC 1579).

2.3. «Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per

qualsiasi causa, a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo a riceverli» (CIC can. 1026).

2.4. Si concordi con il vescovo il tempo e il luogo per la celebrazione del sacramento dell'Ordine. La comunità parrocchiale di provenienza del novello sacerdote o del diacono venga sensibilizzata con opportuni incontri di catechesi e di preghiera. Alle sacre ordinazioni partecipino, possibilmente anche concelebando, tutti i presbiteri: è un gesto di fraternità sacerdotale, di gioiosa gratitudine per il dono di un nuovo ministro ed è anche occasione privilegiata per ravvivare il carisma ricevuto.

2.5. Per i novelli sacerdoti, sotto la guida premurosa del Vescovo, si prevedano, nel corso dei primi tre anni, incontri specifici perché siano debitamente inseriti nell'attività pastorale diocesana e nella fraternità sacerdotale.

2.6.. I diaconi siano aiutati a vivere il loro ministero, tenendo presente che il diaconato è un grado di ordine specifico e non assimilabile al presbiterato. Il servizio diaconale comprende il ministero della Parola, dell'altare e della carità al servizio dei fratelli, in tutto ciò che concerne il bene spirituale e la sollecitudine della comunità dei fedeli per i poveri. I diaconi sono anche una speciale espressione della comune vocazione dei discepoli di Cristo al servizio. Particolare attenzione si ponga ai diaconi "permanenti" e si prevedano incontri specifici tenendo presente la loro condizione lavorativa e familiare. Si alimenti nei diaconi il servizio della carità.

3. IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA O RICONCILIAZIONE (cfr. CIC cann. 959-997)

3.1. Dal libro del Sinodo si ricava che «la Chiesa diocesana avverte la necessità di riscoprire il sacramento della Riconciliazione nella sua dimensione festosa per il perdono elargito e nella sua dimensione ecclesiale per l'inserimento nella Chiesa comunità dei

riconciliati. A tale scopo, è necessaria la catechesi previa e permanente per approfondire il senso del peccato, l'esigenza della conversione, la maturazione della riparazione e la necessità della riconciliazione sacramentale con la mediazione della Chiesa, come garanzia del perdono divino (art. n.120).

3.2. È bene distinguere la Riconciliazione dall'Eucaristia in quanto, pur essendo ad essa ordinata, come ciascun sacramento ha finalità proprie. Pertanto si eviti di confessare durante la Messa e si educi la comunità al senso della riconciliazione e del perdono, anche attraverso celebrazioni comunitarie della Penitenza con assoluzione individuale (ricorrendo agli appositi libri rituali). Sia anche stabilito e comunicato ai fedeli un preciso tempo infrasettimanale per la celebrazione personale del sacramento della Riconciliazione (art. 121).

3.3. I ministri della Riconciliazione si adoperino maggiormente per essere accoglienti e disponibili nel ruolo di mediatori tra Dio, la comunità e il penitente. Essi siano pronti a guidare con delicatezza, discrezione e amore sulla via della conversione e della santità quanti si accostano al Sacramento e raccomandino ai penitenti la *direzione spirituale*. Circa il luogo e le modalità della celebrazione ci si attenga diligentemente alle norme liturgiche e canoniche (Art. 122).

3.4. La prima celebrazione del sacramento della Penitenza sia opportunamente inserita nel cammino di catechesi dei fanciulli e dei ragazzi e preceda, comunque, la Messa di Prima Comunione, possibilmente di un anno. A tale liturgia è bene che partecipino le famiglie e la comunità parrocchiale (Art. 123).

3.5. Gli atti essenziali del sacramento della riconciliazione sono: la contrizione e detestazione del male commesso, la confessione individuale, la soddisfazione e la riparazione per il male commesso, l'assoluzione. Essi vanno ben conosciuti e fatti conoscere negli itinerari di catechesi per l'iniziazione cristiana e di catechesi permanente (cfr. *RP* Introduzione, n. 6).

3.6. Prima di accostarsi al sacramento della Penitenza, è necessario un serio esame di coscienza, anche per rendersi ben consapevoli del male arrecato a se stessi, alla comunità, al prossimo e dell'offesa arrecata a Dio uno e trino. Ci si potrà servire, ai fini della congrua preparazione, di appositi sussidi indicati direttamente dal sacerdote confessore, o messi a disposizione di tutti i fedeli, che contengano dei brani della Parola di Dio, oltre a specifiche domande per l'esame di coscienza.

3.7. La sede della celebrazione sacramentale sia decorosa e tale da favorire l'autentica celebrazione della misericordia del Signore.

3.8. «La Riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo» (cfr. n. 13). Nelle Parrocchie e nei santuari è bene esporre all'Albo i giorni e le ore in cui è presente il confessore, nonché l'orario della disponibilità dei diversi confessori, preferendo la periodica celebrazione con rito comunitario del sacramento della Penitenza. È importante che, come ribadiva papa Benedetto XVI, «tutti i sacerdoti si dedichino con generosità, impegno e competenza all'amministrazione del sacramento della Riconciliazione».

3.9. In diocesi va fatta conoscere l'esistenza e la funzione del Canonico Penitenziere e la sua disponibilità presso la Cattedrale.

3.10. Vanno mantenute la differenza e la distinzione tra la celebrazione del sacramento della Penitenza e il dialogo della direzione spirituale, quale «scuola sistematica di vita interiore».

- 3.11. Per quanto riguarda la celebrazione, si ricordi:
- a) Il Rito della Penitenza (1974) propone diverse forme di celebrazione: riconciliazione dei singoli penitenti (*RP* cap I; cfr. CIC can. 960); riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione individuale (*RP* cap II; cfr. CIC cann. 961-963); riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione generale (*RP* cap III).
 - b) La formula di assoluzione dev'essere proclamata dal ministro nella sua interezza e in modo che sia udita dal penitente.

Mentre dice la formula, il ministro tiene stese le mani sul penitente (RP *Introduzione* 19).

c) I confessori abbiano un atteggiamento di accoglienza di fronte alle situazioni matrimoniali canonicamente irregolari (conviventi, sposati solo civilmente, separati, divorziati, divorziati/risposati); nessun confessore può andare contro le indicazioni del Magistero ecclesiale circa i casi in cui non può essere data l'assoluzione sacramentale.

d) Circa il caso eccezionale del rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale, occorre attenersi alle disposizioni del CIC cann. 961-963 e del Motu Proprio di papa Giovanni Paolo II, *Misericordia Dei* (7 aprile 2002).

e) Normalmente nelle parrocchie si stabiliscano orari, a cadenza se possibile settimanale, per la disponibilità alla celebrazione del sacramento in forma individuale.

3.12. La celebrazione della prima Confessione ai fanciulli

a) È auspicabile che i fanciulli sperimentino l'incontro con la misericordia divina come incontro gioioso.

b) La "prima Confessione" sia possibilmente l'anno precedente a quello della prima Comunione, prevedendo la celebrazione della Festa del Perdono e favorendo la partecipazione della comunità parrocchiale.

c) Il Rito della penitenza deve precedere la Messa di prima Comunione (cfr. CIC can. 914). Pur avendo un profondo legame con l'Eucaristia, la Penitenza non sia presentata come "passaporto" per la Messa di prima Comunione. Infatti, tranne che nel caso di un peccato grave, la Confessione non è una condizione preliminare per accostarsi all'Eucaristia.

d) È necessario educare i piccoli e i giovani alla Confessione frequente.

4. IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI (cfr. CIC cann. 998-1007)

4.1. «Il Sacramento dell'Unzione conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo; tutto l'uomo ne riceve l'aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato dalla fiducia di Dio e ottiene forze nuove contro le tentazioni del maligno e l'ansietà della morte; egli può così non solo sopportare validamente il male, ma combatterlo e conseguire anche la salute, qualora ne derivasse un vantaggio per la sua salvezza spirituale; il sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati e porta a termine il cammino penitenziale del cristiano» (Rituale Romano, *Sacramento dell'Unzione degli infermi*, 1974).

4.2. La celebrazione della santa Unzione avvenga secondo le indicazioni del Rituale Romano sul sacramento dell'Unzione degli infermi (1974).

4.3. Destinatari del sacramento dell'Unzione sono quei fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia (cfr. CIC can. 1004). Il rituale prevede casi particolari (cfr. *Rituale* nn 8-14):

- a) prima di un'operazione chirurgica a causa di un male pericoloso;
- b) anziani per l'indebolimento accentuato delle loro forze;
- c) bambini, quando abbiano raggiunto un uso sufficiente di ragione e rientrino nella situazione citata come grave (cfr. CIC, can. 1005);
- d) i malati gravi che si trovino in stato di incoscienza e che, come credenti, avrebbero richiesto l'Unzione degli infermi (cfr. CIC, can. 1006);
- e) non si amministri l'unzione se si constata l'avvenuto decesso;
- f) non si conferisca l'Unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto;
- g) per quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari, tranne che in pericolo di morte, si seguano le indicazioni indicate per l'assoluzione sacramentale e l'ammissione alla Comunione eucaristica.

4.4. Il presbitero, prima di accostarsi al malato, si informi sulle condizioni dell'infermo, per decidere quali testi liturgici utilizzare. Sarebbe opportuna una solida previa catechesi sul sacramento, che ne evidenzia la finalità e i contenuti.

4.5. Il sacramento è reiterabile qualora il malato guarisca dalla malattia durante la quale ha ricevuto l'Unzione o se, nel corso della stessa malattia, si constata un aggravamento (cfr. CIC can. 1004 § 2; cfr. *Rituale* n. 9).

4.6. Sarebbe auspicabile, dopo un'opportuna catechesi rivolta all'intera comunità e premessa la celebrazione della Confessione, la celebrazione comunitaria del sacramento dell'Unzione in particolari tempi dell'Anno liturgico, ad esempio nel tempo di Avvento e Pasqua, per coglierne l'aspetto della vigilanza e dell'attesa del Signore Gesù e la verità della risurrezione alla luce della Croce.

4.7. In Diocesi la celebrazione comunitaria potrebbe avvenire in Cattedrale e, negli ospedali, nella giornata del malato, l'11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes.



III PARTE

ALCUNI SACRAMENTALI

1. RITO DELLE ESEQUIE (cfr. CIC cann. 1176-1185)

1.1. Dal 2 novembre 2012, è obbligatorio utilizzare, nella celebrazione delle esequie, il nuovo rituale, promulgato dalla CEI.

1.2. La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. Nelle esequie la Chiesa prega perché i suoi figli, incorporati per il battesimo a Cristo morto e risorto, passino con lui dalla morte alla vita e, debitamente purificati, vengano accolti con i santi e gli eletti nel cielo. Per questo motivo la Chiesa, madre pietosa, offre per i defunti il sacrificio eucaristico, memoriale della Pasqua di Cristo, innalza preghiere e compie suffragi; e poiché tutti i fedeli sono uniti in Cristo, tutti ne hanno vantaggio: aiuto spirituale ai defunti, consolazione e speranza a quanti ne piangono la scomparsa. Tutti i sacramenti, e principalmente quelli dell'iniziazione cristiana, hanno per scopo l'ultima pasqua del figlio di Dio, quella che, attraverso la morte, lo introduce nella vita del Regno. Allora si compie ciò che si confessa nella fede e nella speranza: "Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà" (CCC, 1680).

1.3. Pur senza troppo indulgere a manifestazioni ed apparati esteriori, è giusto che, nella beata speranza della venuta di Cristo e della risurrezione dei morti, si dia il dovuto onore al corpo dei defunti. Esso infatti viene asperso, a ricordo del battesimo che ha iscritto il cristiano nel libro della vita, e viene incensato, in segno di venerazione come tempio dello Spirito santo. È bene, pertanto, che, almeno nei momenti più significativi tra la morte e la sepoltura, si riaffermi, nelle preghiere e nei riti, la fede e la speranza nella vita eterna.

1.4. La tradizione della Chiesa insiste sull'«indole pasquale»

da esprimere attraverso il rito delle esequie (SC 81). La Chiesa presenta oggi una liturgia esequiale rinnovata nei riti, nelle preghiere e nei canti. Emergono da essi la prospettiva della morte intesa come transito verso la comunione con Cristo che muore e risorge, e insieme la partecipazione consolante della Chiesa alla sofferenza per l'estremo distacco.

1.5. Il rito delle esequie si svolge nella chiesa parrocchiale. È, tuttavia, consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle sue esequie, scegliere eventualmente, per motivi validi, un'altra chiesa per il funerale (cfr. CIC can. 1177 § 1-2).

1.6. In chiesa si eviti di introdurre fiori o composizioni; la bara dev'essere ben visibile e non essere coperta da alcunché (né coltre funebre, né fotografie e manifesti funebri, anche se rimpiccioliti), tranne, a discrezione dei familiari, di un testo della Bibbia. La salma sia posta vicino all'altare o, comunque, al presbiterio; accanto alla salma si ponga il cero pasquale acceso, simbolo della Risurrezione.

1.7. Prima del funerale il parroco, possibilmente, incontri la famiglia del/la defunto/a per dividerne il dolore ed annunciare la speranza del Cristo risorto. È questo un momento di ascolto dei familiari colpiti dal lutto, di conoscenza di alcuni aspetti della vita della persona defunta, in vista di un corretto e personalizzato ricordo durante la celebrazione delle esequie. A questo scopo, è consigliabile celebrare la veglia di preghiera, in preparazione alle esequie, nella casa del defunto.

1.8. La salma potrà essere trasferita in chiesa un po' prima della celebrazione, fatta eccezione per quelle salme che dovessero provenire da altra regione o nazione. La salma non deve restare in chiesa durante la notte.

1.9. La Celebrazione Eucaristica esequiale non è consentita durante il Triduo sacro, nelle solennità di precetto e nelle domeniche di Avvento, di Quaresima e di Pasqua. Nelle domeniche del tempo di Natale e del tempo Ordinario, sebbene consentita, si

suggerisce di usare i testi della Messa previsti per il giorno liturgico corrente, facendo seguire il rito dell'ultima raccomandazione e il commiato.

1.10. Il rito delle esequie prevede più schemi celebrativi. La consuetudine delle nostre comunità cristiane ha privilegiato la forma che si sviluppa secondo questo andamento:

- preghiera in casa del defunto o all'obitorio;
- processione alla chiesa;
- celebrazione eucaristica;
- ultima raccomandazione e commiato;
- processione al cimitero;
- preghiera al sepolcro;
- possibilità di utilizzare le Litanie dei Santi nelle processioni dalla casa alla chiesa e dalla chiesa al cimitero.

1.11. Nella celebrazione delle esequie non si porrà mai distinzione di persone sia nello svolgimento del rito, sia nell'apparato esteriore.

1.12. Il Messale e il Lezionario propongono diverse orazioni e letture che permettono di evitare l'anonimato o l'uniformità. I testi siano scelti tenendo conto del defunto e delle particolari circostanze della morte, per annunziare la Parola di Dio sulla morte e il mistero pasquale che in essa si compie. È compito del presidente, attraverso i riferimenti biblici, aiutare l'assemblea a cogliere il senso del morire in Cristo e consolidare la certezza dell'immortalità e la speranza della resurrezione finale.

1.13. L'omelia sia ben preparata ed eviti la forma e lo stile dell'elogio funebre. Sarà soprattutto approfondimento della Parola di Dio proclamata e rifletterà sul mistero pasquale realizzato nel defunto, donando la speranza di incontrarlo ancora nel Regno di Dio, per ravvivare la pietà e ad aprire alla genuina testimonianza cristiana. Dopo l'omelia è bene professare comunitariamente la propria fede, con il Credo. Le intenzioni della preghiera dei fedeli siano quelle previste nell'apposito rituale.

1.14. Si curi la scelta dei canti: per la partecipazione attiva dell'assemblea, siano eseguiti i più comuni e conosciuti e, per il contenuto, quelli che meglio rispondono alla fede professata dalla Chiesa sul mistero della vita eterna.

1.15. Particolare attenzione si dedichi al momento dell'Ultima raccomandazione e del Commiato, da farsi di seguito all'Orazione dopo la Comunione. È il rito dell'ultimo saluto della comunità al defunto e non un rito di purificazione.

1.16. Quando non si accompagna il defunto dalla chiesa al cimitero, si provveda ad ampliare il rito di Commiato, accompagnando la salma fino al sagrato della chiesa. Il rito dell'Ultima raccomandazione e del Commiato è possibile solo laddove, nel rito delle esequie, sia presente il corpo del defunto. Questo rito si faccia una sola volta al momento delle esequie. Quando la salma proviene da un'altra parrocchia o luogo, ci si accordi dove celebrare l'unica Messa esequiale con i riti annessi.

1.17. Eventuali brevi interventi, ben preparati previamente e sotto l'attenta vigilanza del sacerdote, nei riguardi del defunto, si possono tenere dopo il rito di commiato. Essi vanno comunque possibilmente letti in un luogo distinto dall'ambone e dall'altare. Gli eventuali interventi di tipo più istituzionale siano fatti fuori dalla chiesa.

1.18. Il corteo funebre assuma la natura di vera processione, svolta in un clima di raccoglimento e di preghiera. La salma sia accompagnata alla chiesa dal presbitero o da altro ministro preparato, se proveniente dalla casa del defunto. Si continuino a proporre le preghiere indicate dal rito e, dove è opportuno, vengano guidate da una persona incaricata dal parroco. Considerate, inoltre, le mutate circostanze della vita e la densità crescente del traffico automobilistico, il corteo funebre è sconsigliato nelle parrocchie dei grandi centri abitativi. In particolare, perché si attui il corteo esequiale, è necessaria la preventiva autorizzazione del competente Ufficio del Comune.

1.19. Al cimitero la celebrazione rispetti ciò che propone il Rituale, senza aggiunte di altre preghiere da parte del sacerdote. Si preferisca piuttosto usufruire dell'opportunità di professare la propria fede nella resurrezione e nella vita eterna con la recita del Credo o con un canto adatto.

1.20. È consuetudine porgere le condoglianze ai familiari e ai parenti del defunto in occasione della morte di un congiunto. Spesso questo momento va ad intralciare il momento celebrativo delle esequie in chiesa, con un'affluenza di gente che non partecipa alla celebrazione esequiale e si presenta esclusivamente nel luogo sacro per farsi notare. È bene, quindi, educare i fedeli a che tutto ciò avvenga dopo la preghiera conclusiva al cimitero, qualora il sacerdote o un ministro adatto presieda il corteo funebre e la *statio*. Qualora, al contrario, ciò non potesse avvenire, salva sempre la sacra *pietas* ed il rispetto per il defunto e i suoi familiari, se le condizioni atmosferiche lo consentono, si consiglia di procedere allo scambio delle condoglianze stazionando sul sagrato della chiesa al termine della preghiera esequiale.

1.21. Gli impresari funebri, anche se incaricati dai familiari in lutto, non sono autorizzati a programmare e predisporre autonomamente svolgimento e modalità delle esequie cristiane. Per ovviare ad eventuali incresciose interferenze da parte delle agenzie funebri, si promuova, pertanto, una effettiva reciproca collaborazione perché tali agenzie, d'intesa col parroco o rettore della chiesa, attuino il loro compito con dignità e decoro, nel rispetto del presente Direttorio. Sarà necessaria un'opera di saggia persuasione perché i familiari evitino spese eccessive per le onoranze funebri. Si potranno suggerire autentici gesti di solidarietà a vantaggio di necessità reali e bisogni presenti.

1.22. Premesso che i poveri hanno diritto a ricevere ogni servizio liturgico gratuitamente (CIC can. 848), è tuttora vigente la norma, riaffermata dai Vescovi della Regione, secondo cui le celebrazioni delle esequie sono totalmente gratuite, salva la libera

volontà offerente dei parenti ed amici del defunto (Cfr. Nota della CEC 29.03.1993), quale segno concreto di condivisione per le necessità di culto e per l'azione caritativa della parrocchia. Dev'essere, tuttavia, evitata la raccolta di offerte durante la liturgia esequiale. Espressamente si disapprova l'uso, introdotto da talune agenzie funebri che, a nome del parroco interessato o del rettore della chiesa, presentano alle famiglie del defunto indicazioni di offerte, di cui si fanno tramite, per lo svolgimento della liturgia esequiale.

1.23.Criteri per la celebrazione delle esequie in caso di cremazione (cfr. CIC can. 1176 § 3).

a) Fin dalle origini, e in continuità con la pratica rituale del popolo ebraico, la Chiesa ha preferito la sepoltura nella terra (inumazione) alla cremazione, perché esprime meglio l'onore dovuto al corpo umano, dichiara la volontà di imitare l'esempio di Gesù, deposto nel sepolcro e, soprattutto, ribadisce con maggiore immediatezza la fede pasquale nella resurrezione dai morti: come Gesù, seme deposto nella terra, è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, così il credente defunto è tumolato per partecipare alla gloria della resurrezione.

b) Questa chiara preferenza per l'inumazione ha comandato fino ad oggi, sia in oriente che in occidente, la strutturazione della liturgia esequiale cristiana e cattolica. Per duemila anni la Chiesa ha ordinato i riti funebri, dalla veglia in casa del defunto alla benedizione della tomba al cimitero, come un unico, grande ed intenso accompagnamento alla sepoltura nella terra, arrivando fino a privare della sepoltura ecclesiastica coloro che richiedevano la cremazione in odio alla fede (cfr. Codex Iuris Canonici 1917, can. 1240 §1, 5°).

c) Ultimamente la profonda evoluzione del costume sociale, in atto in occidente, è arrivata a toccare anche la sfera della morte e il modo di trattare i morti. Per un insieme di ragioni, sia ideali che pratiche (minori costi, minori spazi occupati, maggiori garanzie

igieniche, ecc.), è in costante crescita il numero di coloro che scelgono la cremazione per sé e per i loro cari.

d) In caso di cremazione si applichino quanto il nuovo rituale prevede in Appendice e le varie preghiere da utilizzare in questa peculiare circostanza (cfr. *RE* 165-191).

a. Messa per i neonati e bambini morti senza battesimo

«Prima del Vaticano II, nella Chiesa latina non esisteva un rito funebre per i bambini non battezzati, che venivano sepolti in terra non consacrata. A rigore non esisteva nemmeno un rito funebre per i bambini battezzati, ma nel loro caso veniva celebrata una Messa degli Angeli, e naturalmente veniva data loro sepoltura cristiana. Grazie alla riforma liturgica successiva al Concilio, il Messale Romano dispone adesso di una *Messa funebre per i bambini che muoiono senza Battesimo*, e ci sono inoltre preghiere speciali nell'*Ordo exsequiarum* per un caso del genere. Nonostante che in entrambi i casi il tono delle preghiere sia chiaramente improntato a una grande cautela, di fatto oggi la Chiesa esprime liturgicamente la speranza nella misericordia di Dio, alla cui cura amorosa è affidato il bambino. La preghiera liturgica rispecchia e al tempo stesso dà forma al *sensus fidei* della Chiesa latina in relazione alla sorte dei bambini che muoiono senza Battesimo: *lex orandi, lex credendi*. È significativo che nella Chiesa ortodossa greca sia previsto un unico rito funebre per i bambini, battezzati o meno, e la Chiesa prega per tutti i bambini defunti, affinché possano essere accolti nel seno di Abramo, dove non c'è dolore o angoscia ma soltanto la vita eterna» (Commissione Teologica Internazionale, *La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza Battesimo*, n. 100).

• Dentro questa nuova sensibilità del *sensus fidei* della Chiesa, la comunità non tralasci mai di celebrare le esequie di bimbi morti senza Battesimo, come segno di speranza nell'infinita misericordia di Dio, nelle cui braccia paterne rimette tutti i suoi figli (cfr. CCC 1261).

Abbia cura di ravvivare la speranza dei genitori, i cui figli siano stati abortiti spontaneamente. Anche a seguito di interruzioni volontarie della gravidanza, su richiesta dei genitori o della madre pentita, si celebri il Santo Sacrificio come presentazione e affidamento del feto o del bambino morto prematuramente, nella speranza nel Padre e nella sua misericordia verso il soggetto umano abortito (cfr. *Evangelium vitae*, n. 99).

2 LE BENEDIZIONI

2.1 Per le benedizioni, che sono vere e proprie azioni liturgiche, si usi il *Benedizionale*. Nelle benedizioni si dia la priorità all'ascolto della Parola di Dio, senza la quale i segni esterni rischiano di scadere a riti magici.

È particolarmente raccomandata la benedizione alle famiglie, nel contesto della visita del parroco nelle loro case.

APPENDICE

APPENDICE I

SPAZI E ARREDI LITURGICI

1. ALTARE (cfr. CIC can 1235)

a) L'altare, sul quale si rende presente, nei segni sacramentali, il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la Messa; l'altare è il centro dell'azione di grazie che si compie con l'Eucaristia (OGMR 296).

b) Sopra la mensa dell'altare possono disporsi solo le cose richieste per la celebrazione della Messa:

- l'Evangelionario dall'inizio della celebrazione fino alla proclamazione del Vangelo;
- il calice con la patena, la pisside, se è necessaria, il corporale, (il purificatoio, la palla e il Messale siano disposti sulla mensa solo dal momento della presentazione dei doni fino alla purificazione dei vasi);
- si collochi pure in modo discreto ciò che può essere necessario per amplificare la voce del sacerdote (OGMR 306);
- i candelabri, richiesti per le singole azioni liturgiche, in segno di venerazione e di celebrazione festiva siano collocati o sopra l'altare, oppure accanto ad esso, tenuta presente la struttura sia dell'altare che del presbiterio, in modo da formare un tutto armonico e non impediscano ai fedeli di vedere comodamente ciò che si compie o viene collocato sull'altare (OGMR 307);
- vi sia sopra l'altare, o accanto ad esso, una croce, con l'immagine di Cristo crocifisso, ben visibile allo sguardo del popolo radunato. Conviene che questa croce rimanga vicino all'altare anche al di fuori delle celebrazioni liturgiche, per ricordare alla mente dei fedeli la salvifica Passione del Signore (OGMR 308);
- Non si faccia dell'altare un luogo per appoggiare altre cose o

creare scenografie di vario genere, collocando statue o immagini di santi; si rispetti sempre il luogo sacro, anche fuori della celebrazione. L'altare è icona del sacrificio di Cristo.

2. AMBONE

a) L'importanza della parola di Dio esige che vi sia nell'aula liturgica un luogo adatto, dal quale essa venga annunciata e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedeli. Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggio mobile.

b) L'ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, dev'essere disposto in modo tale che i ministri ordinati e i lettori possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli. Dall'ambone si proclamano unicamente le letture, il salmo responsoriale e il preconio pasquale; ivi, inoltre, si possono proferire l'omelia e le intenzioni della preghiera universale o preghiera dei fedeli. La dignità dell'ambone esige che ad esso salga solo il ministro della Parola (OGMR 309). Si eviti che l'ambone diventi luogo per altri discorsi o parole di genere vario; non diventi il ripostiglio di tutti i lezionari o vari libricini. L'ambone è icona del santo sepolcro vuoto. Interventi vari possono essere fatti al di fuori di questo luogo liturgico, utilizzando ove possibile, microfoni portatili.

3. I VASI SACRI

a) I vasi sacri, destinati ad accogliere il Corpo e il Sangue del Signore, siano rigorosamente foggiate a norma di tradizione e dei libri liturgici. Si richiede strettamente che tali materiali siano davvero nobili, di modo che con il loro uso si renda onore al Signore e si eviti completamente il rischio di sminuire agli occhi dei fedeli la dottrina della presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche. È pertanto riprovevole qualunque uso per il quale ci si serva, nella celebrazione della Messa, di vasi comuni, o piuttosto scadenti quanto alla qualità, o privi di qualsiasi valore artistico,

ovvero di semplici cestini o altri vasi in vetro, argilla, creta, o altro materiale facilmente frangibile. Ciò vale anche per i metalli e altri materiali facili ad alterarsi.

b) Si tengano i vasi sempre puliti e ordinati in una credenza della sacrestia senza lasciarli sull'altare incustoditi.

4. LE VESTI SACRE (cfr. CIC can 929)

a) La veste sacra, comune a tutti i ministri ordinati e istituiti di qualsiasi grado, è il camice, stretto ai fianchi dal cingolo, a meno che non sia fatto in modo da aderire al corpo anche senza cingolo. Prima di indossare il camice, se questo non copre l'abito comune attorno al collo, si usi l'amitto (OGMR 336).

b) Veste propria del Diacono è la dalmatica, da indossarsi sopra il camice e la stola. Al fine di preservare un'insigne tradizione della Chiesa, è lodevole non valersi della facoltà di omettere la dalmatica.

c) È riprovevole l'abuso per cui i ministri sacri, anche quando partecipa un solo ministro, celebrano la santa Messa, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, senza vesti sacre, o indossando la sola stola sopra la cocolla monastica, o il normale abito religioso, o un vestito ordinario.

5. CONSERVAZIONE OLI (cfr. CIC can 847)

a) Gli oli santi, benedetti in cattedrale il Giovedì santo, saranno accolti dalle comunità come dono che esprime la comunione nell'unica fede e nell'unico Spirito, e conservati in una particolare custodia adatta e degna con la scritta "Oli santi".

b) Si trovi in chiesa un luogo adatto a deporre le ampolle, anche per offrirle alla venerazione popolare.

6. IMMAGINI SACRE E ICONE

a) Il Concilio Vaticano II, in SC125, afferma: "Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli. Tuttavia si espongano in numero limitato e secondo una

giusta disposizione, affinché non attirino su di sé in maniera esagerata l'ammirazione del popolo cristiano e non favoriscano una devozione sregolata”.

b) È necessario, prima di esporre una immagine sacra o un'icona per la venerazione, prima di porre “stellari” e “corone” su immagini già esistenti in chiesa, chiedere l'autorizzazione all'Ordinario e, ricevuto il parere positivo, fare riferimento al benedizionale, capitolo III (Benedizione per l'esposizione di nuove immagini alla pubblica venerazione).

APPENDICE II

DISPOSIZIONI PER I CONCERTI NELLE CHIESE

Le chiese, riservate alla meditazione, alla preghiera, alla celebrazione dei Sacramenti e all'adorazione, non possono essere considerate dei luoghi aperti a qualsiasi genere di riunione. Il loro uso extraliturgico viene regolato dal Codice di Diritto Canonico: "Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la pietà e la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l'ordinario del luogo può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo" (Cfr. Can. 1210). Difatti: "Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici" (Cfr. Can. 1213). La musica può essere considerata "quasi come propedeutica alle ardue conquiste dello spirito" (cf. Paolo VI, Insegnamenti). La musica e il canto, infatti, elevano l'anima e guidano lo spirito all'incontro con Dio quasi in una fusione armonica di suoni e voci. Ciò vale soprattutto nell'esecuzione di brani di musica sacra: "la tradizione musicale di tutta la Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della Liturgia solenne" (Cfr. SC 112). La Chiesa, perciò, tiene in grande considerazione il canto gregoriano, la polifonia sacra e moderna nei diversi generi, il canto liturgico popolare e religioso e, mentre accoglie con favore il patrimonio musicale tradizionale, rispetta le composizioni artistiche contemporanee, espressioni del nostro tempo. Considerato che la musica ha in sé una grande forza spirituale, essa può essere valorizzata dalla comunità ecclesiale

come momento di evangelizzazione e di diffusione della cultura cristiana. Pertanto una chiesa, luogo di preghiera, di silenzio e di ascolto della Parola non sarà mai considerata alla pari di una sala per concerti.

a) Musica sacra: sono quei brani che si ispirano direttamente ai testi della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiamano a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, o alla Chiesa.

b) Musica per la liturgia: è quella composta espressamente per le celebrazioni liturgiche, tenendo conto del momento celebrativo, del tempo liturgico e del mistero celebrato. A questo ambito appartiene il canto gregoriano e la polifonia sacra.

c) Musica popolare religiosa: è quel patrimonio nato intorno alla liturgia, ricco di fede genuina e semplice, da custodire gelosamente e da proporre all'ascolto delle nuove generazioni. Vale la pena sottolineare, che in alcune epoche storiche, la nostra fede e la stessa Parola di Dio sono state conservate e trasmesse dai canti del nostro popolo. Per tale ragione, si raccomanda di tutelare questo immenso e prezioso patrimonio di fede e di cultura giunto a noi dalle diverse tradizioni.

Si ribadisce quanto stabilito nel Decreto Diocesano il 12 gennaio 1997

- In qualunque chiesa aperta al culto è ammessa e raccomandata l'esecuzione di musica religiosa, sacra e liturgica.
- Può essere eseguita anche musica di altro genere, purché essa rispetti i sentimenti umani, non rievochi contenuti contrari alla morale e non trascini l'uditorio a comportamenti di dubbia spettacolarità.
- Il concerto sia presentato ed eventualmente accompagnato da commenti di ordine artistico-storico, che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori.
- È compito degli organizzatori dei singoli concerti, presentare

domanda scritta all'Ordinario, previo il parere del parroco o del Rettore della chiesa, indicando la data del concerto, l'orario, che non deve mai intralciare il cammino ordinario della comunità, e il programma contenente le opere e gli autori.

- Spetta unicamente all'Ordinario dare la concessione "ad actum", sentito l'Ufficio Liturgico Diocesano e la competente Commissione di Musica Sacra. L'autorizzazione viene rilasciata per iscritto dallo stesso Ufficio Liturgico.
- Concessa l'autorizzazione della Curia, i parroci e i Rettori di chiese ne potranno accordare l'uso ai cori e alle orchestre.
- L'ingresso nella chiesa dev'essere libero e gratuito.
- Gli artisti e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.
- I musicisti e i cantori (ove è possibile) eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto è dovuto all'altare, al seggio del celebrante, all'ambone.
- Il Santissimo Sacramento, nel corso del concerto, sarà conservato in una cappella annessa, o in un altro luogo sicuro e decoroso (cfr.CIC can. 938 § 4).
- Eventuali responsabilità civili, spese, riordinamento dell'edificio e danni probabili dovranno essere assicurati, per iscritto, dagli Organizzatori, anche mediante eventuali formule assicurative.

APPENDICE III

ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

Il fotografo non è estraneo alla celebrazione, il suo servizio potrebbe essere considerato uno degli uffici che solitamente i laici esercitano nella Messa. L'Ordinamento Generale del Messale Romano al n. 97 dice: «I fedeli non rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta che sono pregati di prestare qualche ministero o compito particolare nella celebrazione». Un servizio che va esercitato con compostezza, discrezione e moderazione (cfr. *Eucharisticum Mysterium*, n. 23).

La presente normativa che si muove nell'orbita dei Documenti citati e delle *Norme approvate* in Diocesi nel 1992, ha l'intento di aiutare l'azione pastorale dei Parroci e dei Rettori di Chiesa, ma anche il fine di sensibilizzare gli operatori fotografici nel loro servizio.

Il servizio fotografico è un mezzo «pastoralmente» utile per fissare e richiamare alla memoria dei fedeli i momenti di fede e gli impegni scaturiti e assunti nella celebrazione dei Sacramenti. La foto o il filmato potrà essere uno stimolo ed un incentivo a continuare nell'impegno della testimonianza e a far «memoria» del Sacramento celebrato. Sarà compito degli operatori pastorali «educare» e condurre i fotografi al rispetto del luogo sacro e dello spazio liturgico. Spesso il presbiterio e l'aula ecclesiale si trasformano in «set» cinematografico per l'uso indiscriminato e scorretto di lampade e macchinari mobili o fissi su cavalletti. Tutto questo disturba il raccoglimento dell'assemblea e dello stesso celebrante.

Per ovviare a tali inconvenienti si suggerisce:

- 1) di incontrare il fotografo o il cineoperatore prima di ogni celebrazione per mostrargli la postazione migliore e illustrare i momenti celebrativi da riprendere;
- 2) per le riprese cinematografiche, gli operatori faranno uso di pellicole «sensibili» per le quali non necessita l'accensione di lampade particolari sia fisse su cavalletti che mobili. Sarà cura del parroco illuminare sufficientemente l'area celebrativa.
- 3) Vi sia un solo fotografo con l'aiutante, ed eventualmente un solo operatore cinematografico. L'abbigliamento dei signori fotografi sia rispettoso e consono alla sacralità del luogo.
- 4) Si evitino le foto di gruppo all'interno della chiesa, specie se v'è conservato il SS. Sacramento; si facciano eventualmente all'ingresso della chiesa o nel salone parrocchiale.
- 6) La scelta del fotografo sarà concordata con i parenti e con gli interessati al sacro rito.
- 7) E' fatto divieto assoluto di telecamere "volanti" o similari. I fotografi potranno esercitare il loro servizio in questi determinati momenti:

a) per il Battesimo

1. accoglienza
2. segno di croce
3. unzione pre-battesimale
4. infusione dell'acqua
5. unzione sulla fronte
6. consegna della veste bianca
7. consegna della candela
8. dopo la celebrazione rispettando la sacralità del luogo

b) per la Confermazione

1. presentazione dei cresimandi
2. unzione

3. presentazione dei doni offertoriali
4. consegna del dono ricordo
5. dopo la celebrazione rispettando la sacralità del luogo

c) per la prima Comunione

1. processione d'ingresso
2. processione offertoriale
3. Comunione
4. consegna del dono ricordo
5. dopo la celebrazione rispettando la sacralità del luogo

d) per il Matrimonio

1. accoglienza degli sposi
2. memoria del Battesimo
3. consenso
4. scambio degli anelli
5. benedizione nuziale
6. Comunione
7. firma del registro
8. dopo la celebrazione rispettando la sacralità del luogo

e) per l'Ordinazione

1. Processione di ingresso
2. presentazione del candidato
3. Promesse
4. Prostrazione e litanie dei santi
5. Preghiera di consacrazione e imposizione delle mani
6. Vestizione degli abiti sacri
7. Riti esplicativi
8. Concelebrazione degli ordinati
9. dopo la celebrazione rispettando la sacralità del luogo

È categoricamente vietata la ripresa fotografica e cinematografica durante la Liturgia della Parola, alla Consacrazione e in tutti quei casi non citati in elenco. Questo divieto è riferito alla celebrazione di tutti i Sacramenti. È egualmente vietata ogni ripresa fotografica e cinematografica dell'assemblea in preghiera.

Nelle celebrazioni degli Ordini sacri, del conferimento dei Ministeri e della Professione religiosa, gli interessati faranno riferimento all'Ufficio Liturgico per concordare le riprese fotografiche e cinematografiche, specie quando la celebrazione è presieduta dal Vescovo.

INDICE

Presentazione	3
I PARTE	
I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA	9
1. L'iniziazione cristiana degli adulti	10
2. Il Battesimo dei bambini	13
3. Confermazione	16
4. Eucarestia	18
a. Premessa alla celebrazione del mistero: <i>l' ars celebrandi</i>	19
b. Disposizioni interiori ed esteriori per la celebrazione dell'Eucarestia	20
c. Divino sacrificio: aspetti organizzativi per una celebrazione degna e fruttuosa	23
5. La santa Comunione	26
a. La santa Comunione ai celiaci	29
6. La conservazione della SS. Eucarestia	30
7. La Messa di prima Comunione	32
II PARTE	
GLI ALTRI SACRAMENTI	35
1. Il sacramento del Matrimonio	35
a. Matrimonio misto	37
b. Matrimonio con disparità di culto	8
2. Il sacramento dell'Ordine	39
3. Il sacramento della Penitenza o Riconciliazione	40
4. Il sacramento dell'Unzione degli infermi	44
III PARTE	
ALCUNI SACRAMENTALI	47

1. Il rito delle esequie	47
a. Messa per i neonati e bambino morti senza battesimo	53
2. Le benedizioni	54
APPENDICE I	
Spazi e arredi liturgici	57
APPENDICE II	
Disposizioni per i concerti nelle chiese	61
APPENDICE III	
Istruzione per il servizio fotografico nelle celebrazioni liturgiche	64

